

Monza, 30 gennaio 2018

CIRCOLARE DELLO STUDIO
Nr. 2018-01

Fonti: Legge, prassi
Soluzioni24-II Sole24ore

Oggetto: Principali novità della Legge di Bilancio (L. 205/2018)

SOMMARIO

1. Premessa.....	2
2. Aumento delle aliquote IVA rinviato agli anni 2019 e 2020	2
3. Nuovi criteri di detrazione dell'IVA risultante dalle fatture di acquisto	2
4. Super ammortamento: proroga al 31 dicembre 2018 e riduzione maggiorazione dal 40% al 30%	4
5. Iperammortamento: proroga al 31 dicembre 2018 e nuovi beni immateriali agevolati.....	4
6. Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali	4
7. IRI: Tassazione al 24% a decorrere dal 1 gennaio 2018.....	5
8. Fatturazione elettronica: termini di decorrenza dell'obbligo.....	5
9. Cedolare secca: aliquota ridotta fino al 2019 per i canoni concordati.....	6
10. Attività finanziarie estere 2016 non dichiarate: come sanare l'irregolarità.....	7
11. Ecobonus 2018.....	7
12. Abolito il contante per pagare gli stipendi dei dipendenti	8
13. Bonus assunzioni giovani 2018	8

1. Premessa

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2017) introduce una serie di novità di cui diamo di seguito breve cenno.

Oltre alla predetta Legge, a fine 2017 e a inizio 2018 sono intervenuti provvedimenti ufficiali e chiarimenti di prassi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di cui si reputa opportuna la diffusione.

Sul sito dello Studio alla pagina "Attualità" (http://studiodestefano.com/1/attualita_1307883.html) potrete trovare *on line* i contenuti della presente circolare.

2. Aumento delle aliquote IVA rinviato agli anni 2019 e 2020

L'art. 1, comma 2, della Legge di Bilancio 2018 dispone il rinvio dell'aumento delle aliquote IVA (originariamente previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2018).

Ecco nel dettaglio aumenti e decorrenze:

ALIQUTA	INCREMENTO
10 %) 1,5% dal 1° gennaio 2019;) 1,5% ulteriore dal 1° gennaio 2020
22%) 2,2% dal 1° gennaio 2019;) 0,7% ulteriore dal 1° gennaio 2020;) 0,1% ulteriore dal 1° gennaio 2021

3. Nuovi criteri di detrazione dell'IVA risultante dalle fatture di acquisto

La circolare 1/2018 dell'Agenzia delle Entrate, coordinando le disposizioni di cui agli articoli 19 (diritto a detrazione Iva) e 25 (registrazione delle fatture d'acquisto) del DPR 633/72 ed inoltre recependo i principi comunitari affermati dalla Corte UE (sentenza C-152/02), sancisce che il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti è subordinato ai seguenti contestuali requisiti:

-) sussistenza del presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione;
-) sussistenza del presupposto formale del possesso di valida fattura d'acquisto.

La coesistenza di tali requisiti «*assicura l'effettività dell'esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell'imposta per il soggetto passivo cessionario/committente*» (Circ. 1/2018, paragrafo 1.4)

In pratica, diversamente dal passato, il diritto a detrarre il credito IVA risultante dalle fatture d'acquisto non può più essere collocato temporalmente *sic et simpliciter* nel momento di effettuazione dell'operazione ex art. 6 del DPR 633/72 (presupposto ora necessario, ma non più sufficiente), bensì, di fatto, al momento del ricevimento della fattura d'acquisto.

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Ciò, in coerenza, peraltro, con la nuova formulazione dell'art. 25, comma 1, del DPR 633/72, in base alla quale le fatture relative agli acquisti effettuati devono essere registrate al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Ecco alcuni esempi declinati dalla circolare 1/2018 che chiariscono gli effetti pratici di tali affermazioni di principio.

Caso 1

Acquisto di beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese (quindi ricevimento fattura a dicembre 2017), e registrazione della fattura d'acquisto nel mese di dicembre 2017.

L'imposta a credito confluirà nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), in quanto in tale mese *a*) i beni sono stati consegnati (cioè l'operazione è stata effettuata) e *b*) la fattura è stata ricevuta e registrata dal cessionario.

Caso 2

Acquisto di beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese (quindi ricevimento fattura a dicembre 2017), e registrazione della fattura d'acquisto nel 2018.

La fattura di acquisto dovrà essere registrata, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativa a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

La registrazione della fattura oltre il 30 aprile 2018 comporterà la perdita del diritto alla detrazione del credito IVA.

Caso 3

Acquisto di beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce ed emissione di fattura in pari data e ricevimento della fattura d'acquisto nel mese di gennaio 2018.

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018.

Nel caso in cui la registrazione della fattura non avvenga con riferimento al mese di ricezione (gennaio 2018) ma successivamente, l'IVA a credito potrà essere computata come segue:

- ⌋ se la registrazione avviene in un qualunque mese del 2018 (da febbraio a dicembre), il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione periodica relativa allo stesso mese;
- ⌋ se la registrazione avviene oltre il mese di dicembre 2018, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato a condizione che si effettui la registrazione del documento entro il mese di aprile 2019 in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativa a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

In ogni caso, la registrazione della fattura oltre il 30 aprile 2019 comporterà la perdita del diritto alla detrazione del credito IVA.

Effetti delle nuove regole sulle liquidazioni in corso d'anno

Le nuove regole, oltre a influenzare i criteri di gestione delle liquidazioni IVA "a cavallo" di due esercizi, incidono altresì sulle liquidazioni periodiche in corso d'anno.

Si abbia, ad esempio, una fattura relativa a un'operazione effettuata a giugno 2018 (fattura del 20/06/2018) ricevuta il 10 luglio 2018 e registrata lo stesso giorno di ricevimento. Nell'osservanza dei criteri di computo dell'IVA a credito sanciti dalla circolare 1/2018, l'IVA relativa a tale fattura non potrà essere detratta con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (giugno 2018), pur essendo stata essa ricevuta e registrata entro il termine per la relativa liquidazione periodica. Il diritto alla detrazione del credito, considerato che il ricevimento e la registrazione sono avvenuti in data 10/07/2018, potrà essere esercitato con riferimento alla liquidazione IVA del mese di luglio 2018.

4. Super ammortamento: proroga al 31 dicembre 2018 e riduzione maggiorazione dal 40% al 30%

Il *Superammortamento* consente a imprese e lavoratori autonomi di maggiorare la quota di ammortamento fiscalmente deducibile dal reddito in caso di acquisto in proprietà o in leasing di beni materiali strumentali nuovi. L'agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2018 e contemporaneamente è stata ridotta la percentuale di maggiorazione che passa dall'originario 40% al 30%.

La proroga consentirà di accedere all'agevolazione in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Più precisamente i soggetti interessati potranno applicare i coefficienti di ammortamento sul 130% del valore dell'investimento (o dei canoni leasing) anche qualora il bene agevolato venga consegnato all'impresa entro il 30 giugno 2019, purché entro il 31 dicembre 2018 l'ordine di acquisto del bene sia stato accettato dal venditore e l'acquirente abbia pagato un acconto pari ad almeno il 20% del relativo costo.

Dal beneficio sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto anche se qualificabili come mezzi di trasporto aziendali, concessi in uso promiscuo al dipendente ed esclusivamente strumentali all'attività dell'impresa o adibiti ad uso pubblico.

Si ricorda che, come previsto dalla normativa pregressa, non sono mai agevolabili i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 della L. 208/2015.

5. Iperammortamento: proroga al 31 dicembre 2018 e nuovi beni immateriali agevolati

Come noto l'*Iperammortamento* consiste nella possibilità di applicare, in sede di calcolo delle quote di ammortamento, una maggiorazione del 150% agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto valore tecnologico, rientranti nel piano industria 4.0 compresi nell'allegato A della L. 232/2016.

A seguito della proroga i soggetti beneficiari dell'agevolazione potranno *iperammortizzare* anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Gli investimenti non interamente perfezionati entro la fine del 2018, potranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2019 a condizione che, entro il 31 dicembre 2018:

-) venga effettuato l'ordine con relativa accettazione da parte del venditore e
-) venga pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del 150% è applicabile sia agli investimenti finanziati in leasing che a quelli acquistati in proprietà.

I soggetti beneficiari devono produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, in caso di investimenti di costo unitario superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato che attesti le caratteristiche del bene 4.0.

Il bene acquistato in *Iperammortamento* potrà essere ceduto (comma 35 della legge di bilancio 2018).

Se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione, il beneficiario:

-) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
-) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

6. Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali

La legge 232/2016 ha previsto che gli investimenti in specifici beni immateriali possano essere agevolati con una maggiorazione pari al 40% della quota di ammortamento, a condizione che risultino in capo al soggetto beneficiario investimenti in beni rientranti nell'*iperammortamento*. In pratica, i soggetti che investono in beni materiali rientranti nel piano industria 4.0 possono accedere alla maggiorazione del 40% in caso di ac-

quisto di software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni elencate nell'allegato B della Legge 232/2016.

La legge di bilancio 2018 ha incrementato l'elenco dei beni immateriali aggiungendo nell'allegato B, le seguenti voci:

-) sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
-) software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
-) software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

7. IRI: Tassazione al 24% a decorrere dal 1 gennaio 2018

L'art. 55 bis (introdotto con la legge di bilancio 2017) ha statuito il regime opzionale dell'IRI (imposta sul reddito d'impresa) con originaria decorrenza dal 01/01/2017.

Il comma 1063 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha rinviato al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute al predetto articolo.

Il regime IRI si caratterizza, in breve, per le seguenti previsioni:

-) il reddito d'impresa prodotto non concorre alla formazione del reddito complessivo della persona fisica (imprenditore individuale o socio di società di persone o di SRL a ristretta base societaria);
-) il medesimo reddito è assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti IRES, pari attualmente al 24%;
-) i redditi soggetti al regime IRI concorrono alla determinazione del reddito complessivo dell'imprenditore o del socio soltanto al momento del prelievo degli utili;
-) le somme distribuite sconteranno la tassazione ordinaria IRPEF in capo all'imprenditore o al socio percettore e contestualmente saranno deducibili dal reddito dell'impresa individuale o della società (per evitare fenomeni duplicativi d'imposta), nei limiti di un plafond pari al reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite riportabili a nuovo. La gestione del plafond necessita di particolare attenzione.

Il regime IRI risulta particolarmente conveniente in presenza di imprese (individuali o in forma di società personali o di SRL a ristretta base societaria) con tendenza ad autofinanziarsi, cioè a non eseguire preponderanti distribuzioni di utili a favore dei titolari/soci.

Risulta invece meno appetibile in caso di rilevanti prelievi di utili. In tal caso, infatti, la "sospensione" della tassazione personale proporzionale potrebbe essere di entità modesta (o addirittura potrebbe essere assente se gli utili venissero distribuiti integralmente), non giustificandosi così la *ratio* del regime.

8. Fatturazione elettronica: termini di decorrenza dell'obbligo

La Legge di Bilancio 2018 introduce l'obbligo di utilizzo del procedimento di fatturazione e registrazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il "Sistema di Interscambio" (SDI) e secondo il formato istituito dall'Amministrazione Finanziaria.

L'obbligatorietà decorre dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio per motori e per chi presta la propria opera in subappalto in pubblici appalti (art. 1, comma 917, L. 205/2017). Inoltre, a decorrere dalla stessa data, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sarà obbligatoria per le cessioni di carburanti.

Dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio si estende a tutte le operazioni commerciali (art. 1, comma 916, L. 205/2017).

Con decorrenza dalle predette date (a seconda della tipologia di operazioni effettuate), la legge di bilancio 2018 estende i poteri di impiego del SDI da parte dell'Agenzia delle Entrate, consentendole di impiegarlo anche per acquisire i dati fiscalmente rilevanti (cfr. art. 2, D.Lgs. 127/2015 come modificato dalla legge). Con apposito provvedimento direttoriale saranno definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati (art. 2, comma 1-bis D.Lgs. 127/2015).

Gli operatori economici, oltre che utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, potranno avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari autorizzati ad effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche al SDI, fermo restando in capo al soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio le responsabilità connesse alla corretta redazione ed invio delle fatture.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero il formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati dalle nuove disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" e quelli che applicano il "regime forfettario".

I soggetti passivi devono in ogni caso trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

9. Cedolare secca: aliquota ridotta fino al 2019 per i canoni concordati

La Legge di Bilancio 2018, con l'art. 1, comma 16, ha prorogato l'efficacia dell'aliquota ridotta al 10% per la cedolare secca sugli affitti a canone concordato, stabilita con la legge 80/2014 per il quadriennio 2014-2017, al biennio 2018-2019.

Il regime di cedolare secca prevede che *«il contribuente, per i redditi fondiari derivanti dalla locazione di fabbricati abitativi e delle relative pertinenze - previa rinuncia all'aumento del canone - possa scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imposte di registro e bollo dovute sul contratto di locazione»*.

L'aliquota è pari al:

-) 10% per gli affitti a canone concordato (fino al 2019);
-) 21% per gli affitti a canone libero.

L'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca deve essere esercitata:

-) in sede di registrazione del contratto di locazione;
-) in caso di proroga, entro 30 giorni dal momento della proroga stessa;
-) in ogni caso, per le annualità successive, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

In caso di omessa o tardiva comunicazione, il beneficio fiscale non si perde purché il contribuente continui a dichiarare i redditi da cedolare secca ed effettuare i relativi versamenti.

La sanzione per omessa o tardiva comunicazione ammonta a: *«euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni»*.

A tale violazione è comunque applicabile la disciplina del ravvedimento operoso prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

10. Attività finanziarie estere 2016 non dichiarate: come sanare l'irregolarità

Con il provvedimento 299737 del 21/12/2017, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'invio di una comunicazione ai contribuenti, per i quali, a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), sono emerse possibili irregolarità in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 (UNICO/2017 o 730/2017).

La comunicazione ha lo scopo di stimolare la regolarizzazione spontanea da parte del destinatario, che potrà presentare, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato ed inserendo altresì gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all'estero negli appositi quadri dichiarativi, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si tratterà, in pratica:

- a) di ripresentare la dichiarazione relativa al 2016, integrando il quadro RW (per adempiere al c.d. "monitoraggio fiscale") con i dati relativi alle attività finanziarie estere a suo tempo non dichiarate;
- b) di integrare la stessa dichiarazione con i redditi derivanti dalle predette attività (essenzialmente: dividendi, interessi, plusvalenze);
- c) di provvedere all'inoltro telematico della dichiarazione integrativa e contestualmente,
- d) di pagare le imposte, eventuale IVAFE inclusa, e le sanzioni dovute.

Tenuto conto che la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2016 (UNICO 2017) doveva essere presentata entro il 31 ottobre 2017, le sanzioni saranno ridotte:

- ⌋ a **1/9** del minimo, se la regolarizzazione avverrà **entro il 90° giorno** successivo al termine per la presentazione della dichiarazione per il 2016, e cioè **entro il 29/01/2018**
- ⌋ a **1/8** del minimo, se la regolarizzazione avverrà entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017 (prevedibilmente **01/10/2018**)

Stante la *ratio* dell'invito a provvedere alla regolarizzazione, non si riportano le misure di riduzione delle sanzioni relative ad ipotesi di "ravvedimento lungo".

11. Ecobonus 2018

Sono confermate per il 2018 le detrazioni per interventi volti al risparmio energetico. I bonus sono modulati in base al livello di efficienza raggiunto.

Detrazioni del 65%

La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017, all'art. 1, comma 3, rivede la disciplina del c.d. *Ecobonus* (o bonus riqualificazione energetica).

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Detta detrazione riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Il legislatore ha introdotto inoltre una nuova spesa agevolabile: possibile detrarre il 65% delle spese relative all'acquisto e posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro purché gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

Detrazioni del 50%

La detrazione, per l'anno 2018, viene ridotta al 50% per le spese riguardanti gli interventi di:

- ⌋ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;

- J sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;
- J spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

Parti comuni dei condomini

Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, stabilisce che per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che ricadono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che siano finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell'85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

12. Abolito il contante per pagare gli stipendi dei dipendenti

La Legge di Bilancio (art. 1, commi dal 910 al 915) stabilisce che datori di lavoro o committenti, a far data dal prossimo 1° luglio 2018, sono obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa.

I pagamenti degli stipendi dal mese di luglio potranno essere pertanto effettuati esclusivamente attraverso:

- J bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- J strumenti di pagamento elettronico;
- J pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- J emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Tali previsioni si applicano qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Sono esclusi dall'obbligo (art. 1, comma 913) solo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e quelli di cui alla l. n. 339 / 1958 e quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le sole modalità stabilite dalla legge di bilancio va da 1.000 euro fino a 5.000 euro (art. 1, comma 913). La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (art. 1, comma 912).

Entro i prossimi tre mesi, il Governo è chiamato a stipulare con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con cui verranno individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni innanzi descritte.

A breve, prenderanno il via campagne informative finalizzate a comunicare e diffondere tra cittadini e imprese le nuove norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti.

13. Bonus assunzioni giovani 2018

L'art. 1 comma 100 della legge n. 205/2017 introduce un nuovo esonero contributivo per assunzioni di giovani. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di tren-

tasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Condizioni necessarie e applicabilità

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (35 solo per le assunzioni che avverranno fino al 31.12.2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.

L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Agevolazioni assunzioni under 35, sgravio contributivo al 100%

L'esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

-) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
-) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

STUDIO DE STEFANO

Il suddetto esonero contributivo giovani 2018 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Infine non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento o assistenza.

Distinti saluti.